

88. Sentenza 17 settembre 1913 nella causa Bezzola.

Art. 106-109, 132 L.EeF. Nel caso di pignoramento della quota parte spettante al debitore in un'eredità indivisa, i diritti vantati da coeredi sulla successione o su certi beni della stessa non possono dar luogo al procedimento degli art. 106-109: si dovrà procedere a mente dell'art. 132 L.EeF.

1. — Ad istanza di G. Bezzola, in Locarno, cessionario della creditrice Désirée Calzonio, in Auressio, l'Ufficio di Locarno pignorava in odio di Giovanacci Iginio fu Gaetano in Rasa, fra altro, « la eventuale quota ereditaria materna spettante al debitore indivisa coi fratelli e sorelle »: ai quali poi venne data comunicazione del pignoramento a norma dell'art. 104 LEF.

Arrivato lo stadio della realizzazione, Giovanacci Antonio, Maria, Erminia ed Adelina contestavano che il debitore e fratello Iginio possedesse diritto alcuno ad una quota parte dell'eredità materna, pretendendo che la madre, morendo, nulla avesse lasciato. Essi facevano capo ad un istromento notarile del 2 dicembre 1907, con il quale la madre defunta, Rosa Giovanacci, dichiarava di « cedere e vendere ed anche » donare al caso ai figli Antonio, Erminia, Maria ed Adelina « tutta la sua parte di sostanza stabile, mobile, crediti e » semoventi, nulla escluso ed eccettuato ».

Di questa rivendicazione l'Ufficio dava comunicazione al creditore istante e gli assegnava un termine di 10 giorni per agire giudizialmente contro i rivendicanti a norma dell'art. 109 LEF. Contro tale provvedimento G. Bezzola ricorreva all'Autorità di vigilanza, proponendo in linea principale che si procedesse in conformità de l'art. 132 LEF, poichè si trattava del pignoramento di una quota parte di una eredità indivisa; in via subordinata, che qualora si volesse dar luogo al procedimento degli art. 106-109, si dovesse assegnare il termine per procedere in giudizio non a lui, ma ai rivendicanti.

2. — Con sentenza del 19 luglio 1913, che G. Bezzola

deferisce ora a questa Corte, l'Autorità cantonale respinse il ricorso. Essa si basa, per quanto concerne la domanda principale, sull'atto notarile del 2 dicembre 1907, dal quale essa deduce che il patrimonio materno sia stato diviso da tempo, sicchè non si tratti di eredità indivisa a norma dell'art. 132 LEF. Per quanto poi riguarda la questione di sapere a quale delle parti si debba impartire il termine per agire in giudizio (art. 106-109 LEF), l'Autorità arguisce da una dichiarazione della Municipalità di Rasa del 13 luglio 1913 che la sostanza eventualmente relitta della fu Rosa Giovanacci si trova in possesso dei rivendicanti; —

Considerando in diritto:

1. — Il pignoramento ha per oggetto non certi beni determinati, nè una parte determinata di enti specialmente staggiti, ma, in generale, la quota dell'eredità materna indivisa e spettante al debitore, come dice il verbale di pignoramento. È dunque la parte indeterminata di una eredità indivisa che fu pignorata, di modo che l'art. 132 LEF trova applicazione nella sua lettera. Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale poi, quest'articolo è applicabile anche quando l'oggetto pignorato fu contestato o rivendicato da terzi, purchè l'ente staggito sia di quelli ivi previsti (JAEGER, Comm. III^a ed. nota 1^a all'art. 132; RU ed. sep., decisione del Tribunale federale 23 marzo 1899 nella causa Banca popolare ticinese, vol. 2, n° 11*).

2. — I fratelli e le sorelle Giovanacci, che propugnano l'inapplicabilità dell'art. 132 LEF, non contestano al debitore la qualità di erede, cioè del suo diritto ad una quota parte dell'eredità materna, dato che ce ne sia: essi sostengono invece che la madre non ha lasciato sostanza poichè essa ha loro ceduto con atto 2 dicembre 1907 tutto quello che possedeva. Ora, anche prescindendo dalla circostanza che nulla stabilisce l'inoppugnabilità di questo atto del 2 dicembre 1907, è ovvio che questa cessione non prova punto essere la madre morta senza fortuna, non essendo esclusa la possibilità che

* Ed. gen. 25 I n° 27.

la defunta abbia acquisito dopo l'epoca della cessione. In sostanza dunque la contestazione dei fratelli Giovanacci non è quella del diritto del debitore alla successione, che veramente fu l'oggetto del pignoramento, ma concerne piuttosto l'estensione o la quotità di questo diritto, rivendicando essi certi beni, cioè quelli che la madre possedeva nel momento della cessione del 2 dicembre 1907. Il che poi, pure ammettendo la validità di quest'atto, diminuirebbe o limiterebbe eventualmente la quota parte del debitore sull'eredità materna, non la escluderebbe in modo certo ed assoluto. La contestazione dei rivendicanti non porta dunque sull'oggetto o piuttosto sui diritti pignorati ed è questo il secondo motivo per cui non torna applicabile nel caso il procedimento degli art. 106-109 (vedi sentenza del Tribunale federale del 9 luglio 1913 nella causa Moccetti contro l'Ufficio di Mendrisio*).

3. — È superfluo osservare che la dichiarazione 13 luglio 1913, rilasciata dal Comune di Rasa, nulla può mutare a questa soluzione. Essa non è un atto di divisione constatante che nulla sia pervenuto al debitore della sostanza materna; altro non significa fuorchè, di fatto, nulla è intestato al debitore nel Comune di Rasa. Il che non prova nè che egli non abbia diritto ad una quota parte della sostanza materna non ancora divisa, nè che beni od enti di spettanza di quest'eredità non esistano in altri luoghi.

L'applicazione dell'art. 132 è tanto più indicata, in quanto che quella degli art. 106-109 non sembra atta, nel caso concreto, a raggiungere lo scopo che è poi quello di stabilire i diritti del debitore in confronto di quelli dei rivendicanti. Se l'Autorità cantonale di vigilanza, in applicazione dell'art. 132, ordina che la quota parte staggita sia da vendersi all'incanto, la delimitazione dei diritti pignorati in confronto di quelli dei coeredi del debitore avverrà allora fra il creditore (eventualmente il debitore) ed il deliberatario, all'infuori dell'esecuzione. Decide invece l'Autorità competente che la parte indivisa pignorata debba venir determinata mediante divisione prima della realizzazione, ed allora la circoscrizione dei diritti

* Ed. sep. 16 n° 38.

pignorati da quelli dei fratelli Giovanacci avverrà nel corso stesso dell'esecuzione. In ogni caso, si dovrà avvenire all'accertamento della circostanza ora contestata ed incerta se e quale sostanza abbia posseduto la vedova Giovanacci al momento della sua morte. Il procedimento invece degli art. 106-109 non solo sarebbe di difficile, se non di impossibile attuazione, poichè porterebbe su beni indeterminati ed incerti, ma non potrebbe, in ogni caso, sortire che un risultato incompleto: quello cioè di decidere della proprietà di certi beni, non quello di stabilire se questi beni abbraccino tutta la sostanza relitta e quindi la quota parte della stessa che fu pignorata in favore del creditore.

4. — L'Autorità cantonale di vigilanza dovrà dunque procedere a norma dell'art. 132, esclusa la procedura degli art. 106-109. Ammessa così la domanda principale del ricorrente, cade senz'altro quella subordinata; —

la Camera Esecuzioni e Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è ammesso a senso delle motivazioni.

89. Arrêt du 17 septembre 1913 dans la cause Rieckel & C^{te}.

Art. 275 LP. Le séquestre d'un immeuble ne s'étend pas sans autre aux loyers.

A. — Le 4 février 1913, le Président du Tribunal de La Chaux-de-Fonds a rendu en faveur de Paul Schmid une ordonnance de séquestre sur les immeubles que le débiteur Jacques Wolff à Paris possède à La Chaux-de-Fonds.

Cette ordonnance de séquestre a été exécutée par l'Office le 5 février au Bureau du Registre foncier. Le procès-verbal contient la désignation par leurs numéros et leur nature des immeubles séquestrés, mais ne renferme aucune mention relative aux loyers. Il a été envoyé au débiteur le 7 février.

Le 28 avril, le représentant du créancier a demandé à l'office, en vertu des art. 102 et 275 LP., de compléter le